

N _____ DD _____

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";

Vista la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 "Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali";

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 41 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal cons. Romano (Muggia 5 stelle) in dd. 08.06.2017 ns. prot. 15481 ad oggetto: modifica Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, che viene riportata nel testo che segue:

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

= Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'Art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

= Vista la convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa del 19/09/1971, ratificata dalla L. 503 del 05/08/1981;

= Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 e il Regolamento (CE) n. 1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25/07/2007 n°151 "Disposizioni sanzionatorie per la valutazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n°1/2005;

= Visto l'art. 1 del R.D. del 12.06.1913 n° 611 sulla protezione degli animali;

= Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n° 1265;

= Vista la Legge 18 Marzo 1968; n° 337 - "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

- = Vista la L. del 5.5.1981 n° 503 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
- = Vista la L. 7.2.1992 n°150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03/03/1973, di cui alla L. n. 874 del 18/12/1975, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";
- = Rilevato che la L. 7.2.1992 n° 150 consente ai circhi di detenere animali pericolosi solo se "dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri fissati preventivamente dalla Commissione Scientifica ai sensi dell'ART. 6 della stessa legge;
- = Vista la L. 09.12.1998, n° 426 "Nuovi interventi in campo ambientale"
- = Vista la L. 20.07.2004, n° 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate"
- = Visto il D.P.R. 8.2.1954 n° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" ed in particolare il capo IV sull'obbligo di vigilanza veterinaria nei circhi;
- = Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.3.79 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Protezione Animali" che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- = Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;
- = Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19/04/1996 n.938500 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- = Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03/05/2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali ", che prevede per i circhi l'obbligo di compilazione del registro di detenzione delle specie animali contemplate dalla convenzione di Washington"
- = Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" - Vigilanza Veterinaria Permanente;
- = Vista la L. Regionale FVG 11/10/2012 e il Regolamento di esecuzione approvato con DPR 26/06/2015 n° 127;
- = Vista la L. Regionale FVG 09/05/2017, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)" che prevede che la detenzione di animali per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES";
- = Vista la delibera della Giunta Regionale FVG 24 maggio 2017 n. 943 "LR 11/2017, approvazione requisiti tecnici per detenzione di animali per pubblico spettacolo, ivi compresa attività circense e mostre viaggianti, necessari al rilascio delle autorizzazioni da parte dei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, e dei requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati";

= Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di:

- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;

- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;

= Visto l'articolo 18 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 6 dd. 02 marzo 2011 riguardante la tutela ed il benessere degli animali e s.m.i. del Comune di Muggia

= Tenuto conto dell'impegno chiesto all'amministrazione comunale per la gestione delle richieste e nella vigilanza dei circhi e delle mostre itineranti

= Rilevata la maggiore sensibilità dei cittadini in tema di spettacoli che vedono coinvolti gli animali

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L'ARTICOLO 18 "DIVIETO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI" DEL "REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI" CON IL SEGUENTE:

Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Sul territorio comunale è vietato utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, ad esclusione di quanto previsto nel comma 2.

2. E' consentito l'utilizzo di specie selvatiche ed esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, a condizione che vengano rispettate le indicazioni tecniche previste dalla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia del 24/05/2017 n° 943 ed i "criteri per la detenzione degli animali nei circhi" della Commissione CITES. A tal proposito si specifica che nei circhi con animali e nelle mostre itineranti non è possibile detenere specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi ed alle mostre zoologiche attendati sul territorio del Comune con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

a. assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b. predisporre per gli animali al seguito strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse con idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Tali strutture devono esser attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli animali ospitati.

c. disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

d. disporre del Registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002 e di un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES conforme alla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia del 24/05/2017 n° 943

e. assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

f. predisporre un piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva, comprendente le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

g. predisporre di un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse

h. predisporre un piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

i. predisporre un piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali ospitati

j. non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto predatore.

k. non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;

l. non utilizzare gli animali prelevati in natura;

m. rispettare quanto previsto dal D.lgs del 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale in merito agli scarichi dei reflui ed alla gestione dei rifiuti

n. non esibire gli animali al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione

3. Le richieste di installazione di strutture circensi o mostre viaggianti con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche per gli anni seguenti il 2017, devono rispettare le seguenti disposizioni:

a. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo;

b. Il periodo di installazione dei circhi è quello compreso tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno;

c. Può essere rilasciata non più di una concessione all'anno;

d. può essere autorizzato non più di un circo o mostra zoologica nello stesso periodo; in caso di richieste per periodi anche parzialmente sovrapposti, in assenza di autorizzazioni già emesse, hanno la precedenza i circhi senza animali;

4. Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del legale rappresentante ed del gestore delle attività;

- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;

- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA;

- il periodo ed il luogo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

5. Alla domanda dovrà essere allegata:

- scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo (mod. allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia del 24/05/2017 n° 943)

- copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92, comprensiva degli allegati previsti, relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:
 - a. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)
 - b. agli animali non pericolosi
- Relazione descrittiva delle strutture
- dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito
- elenco completo di tutte le specie ospitate
- elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti, nel caso di visite guidate, la costante presenza di almeno un operatore del circo che accompagni il pubblico ed il possesso di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.
- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

5. Le domande inviate oltre i termini fissati non saranno ritenute valide e verranno respinte. Nel caso le domande vengano presentate incomplete dei dati e documenti richiesti, il RUP chiederà il completamento ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Se le domande non saranno integrate nei tempi previsti non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Il Comune, ricevuta la domanda, verifica che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nella delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia del 24/05/2017 n° 943 e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto. In assenza dei requisiti le richieste verranno respinte.

6. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli interessati.

7. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense o della mostra viaggiante con al seguito animali appartenente alle specie selvatiche ed esotiche è subordinata all'aver stipulato e comunicato al Comune, almeno 20 giorni prima dell'occupazione, una fidejussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 a titolo di cauzione. L'autorizzazione viene concessa previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria e della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio

dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

8. Le violazioni alla presente articolo comportano la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Chiunque violi le disposizioni del comma 1 verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 200 a euro 600 per ogni animale non in regola.

Nei circhi e nelle mostre itineranti, qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto; su richiesta dei Servizi Veterinari, il Comune sospende l'attività circense, in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Gli autori delle violazioni non potranno ottenere altra concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse.

A seguito dell'istruttoria viene allegato il parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Gare-Contratti, Promozione della Città e Progetti Europei, dando atto che il parere in merito alla regolarità contabile non viene espresso in quanto atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta

CON VOTI palesemente espressi per alzata di mano:

APPROVA

La proposta di deliberazione